



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

info@pec.sandonaci.net

ORDINANZA SINDACALE

N. 8 DEL 22/05/2017

OGGETTO: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI E OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE.

IL SINDACO

VISTO il Decreto n. 242 del 02/05/2017 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato nel periodo **15 Giugno – 15 Settembre 2017**, ai sensi della L. n. 353 del 21/11/2000 e della L.R. n.7 del 2014, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;

RILEVATO che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie ed erbacce;

VISTO che, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare condizioni di degrado ambientale;

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016;

ORDINA

1) Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:

- alla pulizia e manutenzione di tutte le aree del territorio come sopra descritte e in particolare di quelle inserite nei centri edificati;
- al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque **entro il 31 MAGGIO 2017**.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio;

2) A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio, **DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE** in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare nel bosco con autoveicoli, su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio.

I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, **entro il 31 maggio**, di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, superstrade, terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e /o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

I proprietari, i gestori ed i conduttori di villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti **entro il 31 maggio** a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

I N V I T A

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- 1515 CORPO FORESTALE DELLO STATO
- 115 VIGILI DEL FUOCO
- 0831/635014 - 3779407201 COMANDO POLIZIA LOCALE.

DISPONE

Le infrazioni alle disposizioni al punto 1) della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla legge n. 689/1981.

Le trasgressioni ai divieti previsti dal precedente punto 2), saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14 oltre a quanto previsto dall'art.12 della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.

Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all'Albo Pretorio, sia diffusa attraverso il sito web del Comune e affissa mediante manifesti.

Copia della presente sia trasmessa a:

- Regione Puglia Settore Protezione Civile Bari;
- Al Comando Provinciale VV.F. Brindisi
- Al Sig. Prefetto di Brindisi
- Al Comando Polizia Locale San Donaci
- Al Comando Stazione Carabinieri San Donaci
- Al Corpo Forestale di Brindisi
- Al Settore Protezione Civile San Donaci

IL SINDACO

Domenico FINA

